



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Longo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

***contro***

Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36 -INTERVENUTA IN PRIMO GRADO E ORA APPELLANTE INCIDENTALI-;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Ruggiero Mennea, Popolari con Emiliano, Mario Pandinelli, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma:*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 466/2021, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01777/2021, resa tra le parti, concernente nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e - del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed, in particolare, dell'allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;

-nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

nonché per la correzione del risultato elettorale con la proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Longo Giuseppe il 15/12/2021:

annullamento e riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza parziale n. 466/2021 del 13.3.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, del dispositivo n. 1777/2021 del 01.12.2021 del Tar Puglia, Bari, Sez. III, e della sentenza n. 1822/2021 del 06.12.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Puglia il 20/12/2021:

annullamento in parte qua dei risultati elettorali delle elezioni per presidente e rinnovo consiglio della regione puglia svoltesi il 20 e 21 settembre 2020-impugnazione delle sentenze nn. 410, 466, 1777, 1822 del 2021 emesse dal TAR Bari.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vito De Palma, di Michele Mazzarano, di Regione Puglia, di Francesco La Notte e di Carmelo Grassi;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalle parti appellanti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Stefano Filippini e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Terracciano, Luciano Ancora per sé e per Gianluca Prete, Gianluigi Pellegrino, Aristide Police e Anna Bucci per sé e per Rosanna Lanza;

Atteso che, sulla base delle risultanze agli atti di causa e delle dichiarazioni in udienza pubblica del difensore dell'appellato, rimaste incontestate, è emerso che sia già intervenuto l'avvicendamento in Consiglio regionale dell'appellato rispetto all'appellante;

Rilevato che, ad una prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, non

appare con sufficiente evidenza il *fumus* di fondatezza degli appelli, necessario a sovvertire in sede cautelare gli effetti del risultato elettorale come emendato dalla sentenza gravata;

Considerato che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 29 marzo 2022.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Filippini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

**IL SEGRETARIO**